

STATUTO

SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA NICOLA PARISIO
1

Numero REA: CS - 178183

Codice fiscale: 02632960783

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
dello statuto n° 334

----- STATUTO -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita una società cooperativa denominata "**SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.**". -----

Art. 2 - Norme Applicabili -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. -----

Art. 3 - Sede -----

La cooperativa ha la sede legale in Cosenza c, con decisione dell'organo amministrativo può istituire e sopprimere in Italia e nei paesi della comunità Europea uffici amministrativi, succursali o unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. -----

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

Art. 4 - Durata -----

4.1) La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno centottanta giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. -----

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale. -----

Art. 5 - Scopo e Oggetto: -----

5.1) La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, incluse le attività indicate dalla citata lettera a). -----

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente e/o temporaneamente, per conto proprio e di terzi: -----

- attività e servizi di riabilitazione; -----
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; -----
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza; -----
- gestione di asili nido, sezioni primavera, asili, spazio giochi, servizi integrativi al nido, quali centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare comprensivi del servizio tagesmutter; -----
- attività di formazione e consulenza; -----
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno; -----
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; -----
- gestione di servizi e progetti rivolti ad immigrati; -----
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria; -----
- attività per l'inserimento delle fasce deboli nel mondo del lavoro; -----
- attività di produzione di ausili e commercializzazione di strumentazioni atte al superamento delle barriere architettoniche e culturali, anche tramite progetti di e-commerce; -----

- attività di trascodifica di testi in braille e produzione di mappe tattili di qualsiasi genere per l'inserimento sociale dei portatori di una minorazione visiva; -----
- produzione di servizi atti al superamento delle barriere informatiche (progettazione, realizzazione e consulenza per la costruzione di siti web accessibili); -----
- attività di formazione professionale sia continua che obbligatoria; -----
- gestione call-center, web contact center e strutture predisposte per l'esercizio delle attività di telesoccorso e teleassistenza; -----
- attività di sostegno e supporto alle famiglie in situazioni di disagio e di povertà; -
- attività atte a favorire l'inserimento sociale degli anziani e la valorizzazione di questa fascia d'età; -----
- attività di intervento e supporto per quanti presentano problemi di inserimento scolastico e di abbandono della scuola; -----
- attività di intervento per la risoluzione dei problemi legati all'ecosistema urbano che provocano situazioni di disagio; -----
- attività di segretariato sociale e osservatorio socio-ambientale-sanitario; -----
- sportelli di servizio al cittadino, sportelli PUA (Punto Unico di Accesso), sportelli di orientamento lavorativo e di orientamento per i giovani; -----
- creazione di laboratori tipografici, editoriali, grafici, come strumento di supporto alle attività della cooperativa; -----
- gestione di biblioteca, ludoteche, centri ricreativi; -----
- interventi di ricerca e indagine sul territorio relativamente a problemi socio-economici-culturali e ambientali; -----
- attività nel settore del turismo sociale; -----
- organizzazione di spettacoli, animazione e quanto altro utile per svolgere attività ricreative che coinvolgono le fasce deboli; -----

Anna Maria

Roberto
mus

- gestione di strutture di agriturismo da destinare a progetti riabilitativi; -----
- gestione di alberghi diffusi, case albergo, progetti di co-housing e simili, finalizza-
ti all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; -----
- concorrere ad aste pubbliche e private inerenti l'oggetto della cooperativa. -----

5.2) La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, mobilia-
ri ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, ac-
cessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costitui-
scono l'oggetto sociale. -----

5.3) Inoltre la società potrà svolgere attività di natura finanziaria e in particolare
quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fidejussioni e di garanzie
reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6 luglio 1994, solo se strumentali
per il conseguimento dell'oggetto sociale. Pertanto, essendo quest'ultime attività
non costituenti l'oggetto dell'attività sociale, l'organo amministrativo ha il potere di
esercitarle, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in nes-
sun caso esercitate "nei confronti del pubblico" -----

Art. 6 - Numero e categorie di soci -----

6.1) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al nume-
ro minimo stabilito dalla legge. -----

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello
stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-
scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----

6.2) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-
tegorie: -----

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi
natura ed entità; -----

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. -----

6.3) Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. -----

6.4) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

6.5) Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. -----

Art. 7 - Soci lavoratori -----

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. -----

I soci devono possedere i seguenti requisiti: -----

Per le persone giuridiche: -----

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, né avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; -----

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; -----

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; -----

	Per le persone fisiche: -----
	- non avere a proprio carico situazioni per le quali siano state emesse sentenze pas-
	sate in giudicato, ovvero sentenze d'applicazione della pena su richiesta ai sensi
	dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro
	moralità professionale o per delitti finanziari; -----
	- di non avere procedimenti penali in corso, ex art. 688 C.P.. -----
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse ti-
	pologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazio-
	ne coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legisla-
	zione italiana. -----
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la presta-
	zione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo so-
	no disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione
	ed approvato dall'assemblea dei soci. -----
	Art. 8 - Soci volontari -----
	8.1) Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamen-
	te, per fini di solidarietà. -----
	8.2) Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo
	dei soci. -----
	8.3) Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
	8.4) Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettiva-
	mente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa

sociale e per la totalità dei soci. -----

8.5) Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----

Art. 9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari -----

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. -----

Art. 10 - Procedura di ammissione -----

10.1) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: -----

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; -----

- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; -----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -

10.2) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. -----

10.3) Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. -----

10.4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. -----

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

10.5) L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle terminazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Art. 11 - Quote -----

11.1) Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro venticinque. -----

11.2) Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. -----

11.3) Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. -----

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci operatori -----

12.1) La quota dei soci operatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

12.2) Hanno priorità, a parità d'offerta, in caso di comunicazione di cessione gli altri soci della cooperativa. -----

12.3) Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli

amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

12.4) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----

Art. 13 - Vincoli sulle quote -----

13.1) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. -----

13.2) Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

Art. 14 - Recesso -----

14.1) Il diritto di recesso compete: -----

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto. -----

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che

Amministratore

Mus. Pizzoni

	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinati nell'atto costitutivo e nello statuto; -----
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. -----
	Il recesso non può essere parziale. -----
	14.2) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. -----
	14.3) Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto ----- sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
	Art. 15 - Esclusione del socio -----
	15.1) L'esclusione del socio può aver luogo: -----
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
	- nel caso indicato all'art. 2531; -----
	- nei casi previsti dall'art. 2286; -----
	- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma; -----
	- negli altri eventuali casi previsti dallo statuto; -----
	15.2) L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. -----
	15.3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tri-

bunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

15.4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Art. 16 - Morte del socio -----

16.1) In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente. -----

16.2) Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. -----

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -----

Art. 17 - Liquidazione della quota -----

17.1) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

17.2) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma. -----

17.3) Il pagamento deve essere fatto entro 180 centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 17.4 seguente. -----

17.4) Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi -----

18.1) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o il rimborso delle azioni). -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

Art. 19 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque/00) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci; -----

3) dalla riserva straordinaria; -----

4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. --

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Art. 20 - Capitale sociale -----

20.1) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque. -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. -----

20.2) La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----

20.3) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie -----

21.1) E' fatto divieto alla cooperativa di: -----

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio -----

22.1) L'esercizio sociale va dall'1.1. al 31.12 di ogni anno. -----

22.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

22.3) In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dell'art. 19. -----

22.4) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla

15 di 24

no un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

23.4) Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 24 - Diritto di voto

24.1) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 novanta giorni nel libro dei soci.

24.2) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

24.3) Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano tanti voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

25.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

25.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento della decisione; -----

- il contenuto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi al ricevimento dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario favorevole. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

25.4) Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti. -----

25.5) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare -----

26.1) Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -

26.2) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale. -----

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. -----

In ogni caso la deliberazione di intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

26.3) L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona

eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni. ---

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche un non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. -----

26.4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. -----

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. -----

26.5) L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

26.6) Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto sociale il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione -----

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da almeno tre membri. -----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto disposto dall'art. 2542, comma II, del codice civile. -----

Art. 28 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per i-

scritto, non è soggetto a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o a più dei suoi componenti (amministratori delegati). La delega deve individuare il consigliere o i consiglieri chiamati ad essere amministratori delegati e deve essere accettata dai soggetti designati. -----

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare il compimento di determinati atti o determinate categorie di atti a terzi non amministratori, purchè muniti di apposita procura speciale rilasciata dallo stesso. -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge. -----

Art. 29 - Competenze del Consiglio di Amministrazione -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dei soci e meglio indicati nel presente statuto.

Art. 30 - Funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione -----

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonchè tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le quietanze liberatorie. Egli ha, anche, la fa-

coltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Art. 31 - Compensi degli amministratori -----

31.1) Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina. -----

Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità -----

32.1) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. -----

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. -----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinunzia o di transazione da parte della società. -----

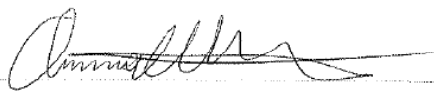
Art. 33 - Organo di controllo -----

Per quanto concerne il controllo di gestione e di revisione legale dei conti si rinvia alla normativa vigente in materia. -----

Art. 34 - Disposizioni finali -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. -----

mus Petram

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anna Maria", is written across the top of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

24 di 24